



Comune di
VEZZANO SUL CROSTOLO

Provincia di Reggio Emilia

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA

Approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 09.04.2024

INDICE

ART. 1 – OGGETTO

ART. 2 – FINALITA'

ART. 3 – DEFINIZIONI

ART. 4 – AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 5 – MATERIE ESCLUSE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 6 – PRESUPPOSTI E REQUISITI PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO

ART. 7 – PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI E LIMITE DI SPESA

ART. 8 – MODALITA' PER IL CONFERIMENTO

ART. 9 - PROCEDURE

ART. 10 – CONFERIMENTO DIRETTO DI INCARICHI

ART. 11 – CONTRATTO DI INCARICO E VERIFICA DELL'ESECUZIONE

ART. 12 – PROROGA E RINNOVO DEL CONTRATTO

**ART. 13 – PUBBLICITA' DELL'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI E COMUNICAZIONE
ALLA CORTE DEI CONTI**

ART. 14 – NORME FINALI

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina i limiti, i criteri, le modalità e le procedure per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma, applicabili a tutte le tipologie di prestazione in conformità a quanto previsto dall'art. 7, commi 6, 6 bis, 6 ter e 6 quater del D. Lgs. 165/2001, dell'art. 110, comma 6 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 3, commi 55 e 56 della legge 244/2007, e successive modificazioni, così come modificati dall'art. 46 del D.L. 112/2008 e dalla relativa legge di conversione n. 133/2008.

ART. 2 – FINALITA'

1. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate a definire un'organica disciplina in materia di incarichi a soggetti esterni ed a consentire la razionalizzazione ed il contenimento delle relative spese, nonché a garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità ai sensi della vigente normativa ed il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento dell'azione della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 97 della Costituzione e dell'art. 1 della L. 241/1990.

ART. 3 – DEFINIZIONI

1. Sono da considerarsi incarichi di collaborazione autonoma tutte le prestazioni che richiedono competenze di natura altamente qualificata, da svolgere in modo autonomo senza vincoli di subordinazione con l'Amministrazione conferente, secondo le seguenti tipologie: incarichi di studio, incarichi di ricerca, incarichi di consulenza ed incarichi di collaborazione.
2. Ai fini del presente Regolamento si intendono:
 - a) per incarichi di studio, gli incarichi conferiti dall'Amministrazione per lo svolgimento di un'attività di studio nell'interesse della stessa Amministrazione, che prevedano la consegna di una relazione scritta finale nella quale vengano illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte, nonché di elaborazione di schemi di atti amministrativi o normativi;
 - b) per incarichi di ricerca, gli incarichi che presuppongono la preventiva definizione del programma di ricerca da parte dell'Amministrazione;
 - c) per incarichi di consulenza, gli incarichi che riguardano le richieste di pareri, valutazioni, espressione di giudizi in materie specifiche;
 - d) per incarichi di collaborazione, tutti gli incarichi con contratto di lavoro autonomo che hanno un contenuto diverso dalle attività di studio, ricerca e consulenza.

ART. 4 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Gli incarichi ad esperti esterni possono essere conferiti per esigenze straordinarie e/o temporanee. Non devono riguardare attività generiche o comunque essere riconducibili alle normali attività e ruoli del personale in servizio presso l'Ente. La prestazione deve essere di natura intellettuale, qualificata o specializzata, non può essere riferita ad attività esecutiva, non comporta la possibilità di rappresentare l'Ente e di agire in nome e per conto dell'Amministrazione e non ammette responsabilità di tipo dirigenziale o gestionale e non

incardina l'incaricato nell'organizzazione dell'Ente né instaura con questo alcun rapporto di lavoro dipendente né subordinato.

2. In conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 6 del D.lgs. 165/2001, il ricorso a contratti di collaborazione autonoma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo degli stessi come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti.

ART. 5 – MATERIE ESCLUSE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano alle seguenti fattispecie:
 - a) incarichi conferiti ai componenti degli organismi di controllo interno e del nucleo di valutazione, nonché dei membri delle commissioni di gara e di concorso;
 - b) incarichi già disciplinati da una specifica normativa di settore (esemplificativamente: gli incarichi per prestazioni di servizi di ingegneria ed architettura ed altri servizi tecnici disciplinati dal codice dei contratti approvato con decreto legislativo n. 50 del 2016, e successive modificazioni);
 - c) incarichi di collaborazione meramente occasionale che si esauriscono in una sola azione o prestazione che consente il raggiungimento del fine e che per loro stessa natura sono equiparabili ad un rimborso spese (quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili);
 - d) incarichi ai sensi dell'art. 90 (Uffici di supporto agli organi di direzione politica) e dell'art. 110 del D. Lgs. n. 267/2000, e successive modificazioni;
 - e) incarichi professionali conferiti per la tutela in giudizio dell'Ente;
 - f) incarichi per la formazione del personale, purché l'incarico abbia ad oggetto una singola docenza.

ART. 6 – PRESUPPOSTI E REQUISITI PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO

1. I presupposti per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma sono i seguenti:
 - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Ente e deve consistere in obiettivi e progetti specifici e determinati, per la cui realizzazione si richiede l'apporto di conoscenze specifiche o di contributi di qualificata professionalità, ed essere coerente con le esigenze di funzionalità dell'Amministrazione;
 - b) preliminare accertamento dell'assenza o impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili nell'Ente, a cura e responsabilità del dirigente che propone il conferimento dell'incarico; di detto accertamento dovrà essere fatta esplicita menzione nell'atto dirigenziale di conferimento dell'incarico, unitamente all'illustrazione dell'iter logico-procedimentale che ha portato l'Amministrazione all'individuazione del soggetto incaricato;
 - c) prestazione di natura temporanea ed altamente qualificata;
 - d) predeterminazione della durata, tempo, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
2. Requisito per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma è il possesso di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria. Il candidato deve, pertanto,

disporre di idoneo diploma di laurea (laurea secondo il “vecchio” ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale o altre specializzazioni frutto di percorsi didattici universitari completi e definiti formalmente dai rispettivi ordinamenti, in aggiunta alla laurea triennale).

3. Si prescinde dal requisito di cui al comma 2 per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al D. Lgs. n. 273/2003, o per attività relativamente alle quali non esista percorso universitario sempre che il dirigente competente individui con proprio atto, preliminarmente al conferimento, i criteri di valutazione della professionalità di cui necessita, fermo restando l'obbligo di accertare la maturata esperienza nel settore.
4. Il soggetto a cui viene conferito l'incarico deve, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) godere dei diritti civili e politici;
 - b) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione;
 - c) non essere sottoposto a procedimenti penali in corso e di non avere conoscenza dell'esistenza di procedimenti penali in corso a suo carico;
 - d) non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità, inconfiribilità o condizione che escluda di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

ART. 7 – PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI E LIMITE DI SPESA

1. La necessità di incarichi esterni di collaborazione autonoma è definita nell'ambito degli atti di programmazione previsti dalle norme in capo all'Amministrazione concedente, in conformità con le previsioni del bilancio annuale e con un livello di specificazione programmatica atto a consentirne una puntuale individuazione delle tipologie, degli oggetti e delle motivazioni
2. Il limite massimo della spesa per gli incarichi esterni di cui al presente Regolamento è fissato annualmente nel bilancio annuale di previsione.
3. Non rientrano in tale limite le fattispecie escluse dall'applicazione del presente Regolamento.

ART. 8 – MODALITA' PER IL CONFERIMENTO

1. Gli incarichi di cui al presente Regolamento vengono conferiti, secondo le modalità individuate all'articolo successivo, dal dirigente responsabile della struttura che intende avvalersene, ad eccezione degli incarichi di natura occasionale o di collaborazione coordinata e continuativa che vengono conferiti dal dirigente responsabile del personale, secondo la procedura di cui al successivo articolo 9.
2. Il dirigente competente deve motivare in modo chiaro ed argomentato l'accertamento compiuto circa la reale mancanza di professionalità interne in grado di adempiere all'incarico da conferire. Detta motivazione, unitamente all'illustrazione dell'iter logico-

procedimentale che ha portato l'Amministrazione all'individuazione del soggetto incaricato, dovrà essere esplicitata nell'atto dirigenziale di conferimento dell'incarico.

ART. 9 - PROCEDURE

1. L'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma avviene, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo, mediante procedura nel rispetto dei principi di rotazione, concorsualità e trasparenza.
2. Le procedure comparative applicabili per il conferimento degli incarichi di cui al presente Regolamento sono espletate previo avviso di selezione per lo specifico incarico, da pubblicarsi sul sito Internet e all'Albo Pretorio del Comune di Vezzano sul Crostolo per almeno 15 giorni consecutivi, recante almeno:
 - a) l'oggetto o le prestazioni richieste, con le relative modalità essenziali;
 - b) la domanda ed i requisiti di ammissione;
 - c) i criteri di valutazione delle candidature;
 - d) il termine e le modalità di presentazione delle domande;
 - e) l'indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento.
3. Alla selezione provvede una commissione composta da:
 - Responsabile dell'Area competente (o suo delegato, che sia titolare almeno di un incarico in posizione organizzativa), in qualità di Presidente;
 - esperto in materia giuridico-amministrativa (designato dal Segretario Generale salvo che non partecipi direttamente lo stesso Segretario);
 - esperto tecnico (appartenente almeno alla qualifica D) della materia a cui afferisce l'incarico (designato dal dirigente del Settore competente all'affidamento dell'incarico).

Per incarichi di importo non superiore ad euro 40.000,00 (iva esclusa) la selezione dei candidati viene effettuata dal dirigente/responsabile dell'Area competente.

4. I criteri a cui far riferimento per la selezione dei candidati sono:
 - a) caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desumibili dall'illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
 - b) documentate abilità ed esperienze professionali riferibili al tema dell'incarico;
 - c) riduzione della tempistica per la realizzazione delle attività professionali richieste;
 - d) offerta economica;
 - e) ulteriori criteri definiti nell'avviso/lettera invito in relazione alla peculiarità dell'incarico;
 - f) esito dell'eventuale colloquio.

ART. 10 – CONFERIMENTO DIRETTO DI INCARICHI

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 6, è possibile l'assegnazione diretta di un incarico, solo in via eccezionale, motivando debitamente nella determinazione di conferimento ed unicamente in una delle seguenti ipotesi:
 - a) procedura concorsuale/comparativa andata deserta;

- b) unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo: in questa ipotesi occorre dimostrare di avere necessità di prestazioni tali da non consentire forme di comparazione con riguardo alla natura dell'incarico, all'oggetto della prestazione ovvero alle abilità/conoscenze/qualificazioni dell'incaricato;
- c) assoluta urgenza determinata dall'imprevedibile necessità della consulenza dovuta in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale, ricordando che la particolare urgenza deve essere connessa alla realizzazione dell'attività discendente dall'incarico.

ART. 11 – CONTRATTO DI INCARICO E VERIFICA DELL'ESECUZIONE

1. Il Responsabile di Area formalizza con propria determinazione il conferimento dell'incarico e stipula un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale, nel quale sono specificati gli obblighi per le parti.
2. Il disciplinare deve contenere almeno i seguenti elementi:
 - a) generalità del contraente;
 - b) la tipologia e l'oggetto della prestazione;
 - c) modalità di esecuzione o di adempimento delle prestazioni e delle eventuali verifiche;
 - d) termine di esecuzione della prestazione o di durata dell'incarico, che deve avere carattere temporaneo e predeterminato sin dal provvedimento di conferimento;
 - e) ammontare del compenso e modalità di corresponsione dello stesso;
 - f) penali ed eventuali cause di recesso o risoluzione del contratto.
3. Nei casi in cui il professionista individuato operi presso uno studio associato, nel contratto deve essere evidenziato che il rapporto fiduciario e di lavoro intercorre esclusivamente tra l'Amministrazione e il professionista scelto.
4. Il Responsabile competente, all'atto del conferimento dell'incarico, valuta la congruità del compenso richiesto in relazione alla tipologia, qualità e quantità della prestazione richiesta. Nel contratto possono essere previste penali per il caso di inadempimento o ritardo. E' comunque fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni.
5. La prestazione è espletata senza vincoli di subordinazione, non comporta osservanza di alcun orario di lavoro, né inserimento dell'incaricato nella struttura organizzativa dell'Ente, fatte salve le eventuali esigenze di coordinamento previste nel contratto.
6. Il Responsabile competente verifica, altresì, periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati ottenuti.
7. Ferme restando le maggiori o diverse forme di verifica previste nel disciplinare, l'incaricato è comunque tenuto alla presentazione di una relazione finale illustrativa delle attività svolte e dei risultati raggiunti.
8. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore risultino non conformi a quanto richiesto dal disciplinare, trovano applicazione le disposizioni del codice civile in materia di risoluzione del contratto e risarcimento del danno.

ART. 12 – PROROGA E RINNOVO DEL CONTRATTO

1. Non è ammesso il rinnovo del contratto.
2. E' ammessa la proroga del contratto se prevista nell'avviso di selezione.
3. L'eventuale proroga dell'incarico originario è comunque consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili all'incaricato, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.

ART. 13 – PUBBLICITA' DELL'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI E COMUNICAZIONE ALLA CORTE DEI CONTI

1. I contratti relativi agli incarichi esterni di cui al presente Regolamento sono efficaci a decorrere dalla data di assolvimento degli adempimenti di cui al successivo 2° comma.
2. Relativamente agli atti di conferimento di un incarico di collaborazione autonoma o consulenza debbono essere pubblicate ed aggiornate nella specifica sottosezione di Amministrazione Trasparente sul sito web dell'Ente, le seguenti informazioni:
 - a) Gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
 - b) Il curriculum vitae;
 - c) I dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
 - d) I compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di collaborazione o di consulenza, con puntuale evidenza delle eventuali componenti variabili.

Le predette informazioni devono essere pubblicate entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dello stesso.

3. Gli atti di incarico di cui al presente regolamento di importo superiore ai 5.000,00 euro sono trasmessi alla competente sezione della Corte dei Conti, a cura del Responsabile che ha conferito l'incarico.

ART. 14 – NORME FINALI

1. Il presente Regolamento costituisce appendice ed integrazione del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
2. Sono comunque fatte salve le ulteriori norme – di rango superiore nella gerarchia delle fonti al presente regolamento – che disciplinano gli incarichi oggetto del presente atto normativo.